



A.P.I.CO., in collaborazione con gli Sponsor, pubblica la circolare N. 8/2019 del Collegio

IN COLLABORAZIONE CON:



MC PREFABBRICATI



ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
DELLA PROVINCIA DI COMO

Via Vittorio Emanuele II, 113
22100 Como - Tel. +39 031.26.74.31
www.peritiindustriali.como.it

NEWS LETTER

INDICE:

- Notizie dal Cnpi
- Bandi/Avvisi
- Cerco/offro lavoro
- CTU
- Edilizia
- Elettrotecnica
- Fiscale
- LL.PP.
- Sicurezza



CNPI

DAL CNPI

SERVIZI TELEMATICI DI CERTIFICAZIONE E VERIFICA: CIVA

Circolare INAIL 13 maggio 2019, n. 12



**CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI**

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 28 maggio 2019 Prot.1745/CG/ff

Ai Signori Presidenti Collegi dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati
Ai Signori Consiglieri Nazionali
Al Signor Presidente EPPI
Alle organizzazioni di Categoria
LORO SEDI

Oggetto: Servizi telematici di certificazione e verifica: CIVA.

Con la presente vi segnaliamo che, l'INAIL con Circolare n. 12 del 13 maggio u.s. ha variato le modalità di denuncia per i seguenti servizi:


- la denuncia di impianti di messa a terra;
- la denuncia di impianti di protezione da scariche atmosferiche;
- la messa in servizio e l'immatricolazione delle attrezzature di sollevamento;
- il riconoscimento di idoneità dei ponti sollevatori per autoveicoli;
- le prestazioni su attrezzature di sollevamento non marcate CE;
- la messa in servizio e l'immatricolazione degli ascensori e dei montacarichi da cantiere;
- la messa in servizio e l'immatricolazione di apparecchi a pressione singoli e degli insiemi;
- l'approvazione del progetto e la verifica primo impianto di riscaldamento;
- le prime verifiche periodiche.

A decorrere dal 27 maggio, l'INAIL ha messo a disposizione dell'utenza l'applicativo CIVA che consentirà la gestione informatizzata delle prestazioni sopra elencate di certificazione e verifica.

Con cortese richiesta di dare massima diffusione dei contenuti della presente, Vi informiamo che sarà comunque nostra premura darne divulgazione attraverso i nostri canali.

Cordiali saluti

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Giampiero Giovannetti)



IL PRESIDENTE
(Claudio Guasco)



INAIL

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Roma, 13 maggio 2019

Direzione generale
Direzione centrale ricerca
Direzione centrale organizzazione digitale

Al Dirigente Generale vicario
Ai Responsabili di tutte le Strutture
centrali e territoriali

Circolare n. 12

e, p.c. a: Organi istituzionali
Magistrato della Corte dei conti
delegato all'esercizio del controllo
Organismo indipendente di
valutazione della performance
Comitati consultivi provinciali

Oggetto

Servizi telematici di certificazione e verifica: CIVA.

Quadro normativo

- /// **Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni:**
"Codice dell'amministrazione digitale".
- /// **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2001:**
"Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni".
- /// **Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni:**
"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive modificazioni.
- /// **Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462:**
"Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi".
- /// **Decreto ministeriale 11 aprile 2011:** "Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo".

- ⚡ **Decreto ministeriale 29 febbraio 1988:** "Norme di sicurezza per la progettazione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 5 m³".
- ⚡ **Decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93:** "Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione" e successive modificazioni.
- ⚡ **Decreto ministeriale 23 settembre 2004:** "Modifica del decreto del 29 febbraio 1988, recante norme di sicurezza per la progettazione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas, di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 5 m³ e adozione dello standard europeo EN 12818 per i serbatoi di gas di petrolio liquefatto di capacità inferiore a 13 m³".
- ⚡ **Decreto ministeriale 1° dicembre 2004, n. 329:** "Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93".
- ⚡ **Decreto ministeriale 23 ottobre 1996, n. 628:** "Regolamento recante norme per l'approvazione e l'omologazione delle attrezzature tecniche per le prove di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi".
- ⚡ **Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495:** "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada".
- ⚡ **Decreto ministeriale 1° dicembre 1975:** "Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione".

Premessa

Al fine di dare attuazione a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2011 in materia di presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche esclusivamente in via telematica, l'Inail ha implementato la gestione informatizzata dei servizi di certificazione e verifica resi dall'Istituto alle diverse tipologie di utenti.

L'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462 prevede che i datori di lavoro comunichino, entro 30 giorni, all'Unità operativa territoriale Inail (Uot) competente la messa in servizio degli impianti di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e inviino, altresì, la dichiarazione di conformità dell'impianto rilasciata dall'installatore.

Per quanto concerne le attrezzature di lavoro ricomprese nell'allegato VII al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e, tra queste, le attrezzature di sollevamento, i datori di lavoro devono comunicarne la messa in servizio alla Uot Inail competente -che provvede all'assegnazione di una matricola- nonché richiedere la prima delle verifiche periodiche secondo le scadenze indicate nel richiamato allegato.

Con riguardo alle attrezzature a pressione e agli "insiemi" di cui al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, il datore di lavoro o l'utilizzatore ha l'obbligo

di effettuare la dichiarazione di messa in servizio alla Uot Inail di riferimento. Ai sensi del decreto ministeriale 1 dicembre 2004, n. 329 alcune apparecchiature sono soggette anche alla verifica di messa in servizio.

Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche sono definite dal decreto ministeriale 11 aprile 2011, le cui disposizioni si applicano ai seguenti gruppi di attrezzature:

Gruppo SC Apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano e idroestrattori a forza centrifuga;
Gruppo SP Sollevamento persone;
Gruppo GVR Gas, Vapore, Riscaldamento.

Il Titolo II del decreto ministeriale 1° dicembre 1975 stabilisce i requisiti di sicurezza che i generatori di calore per impianti di riscaldamento ad acqua calda sotto pressione, con temperatura non superiore a quella di ebollizione a pressione atmosferica, devono soddisfare per la prevenzione degli infortuni.

In particolare l'articolo 18 del citato decreto ministeriale prevede i casi in cui deve essere presentata una denuncia all'Inail per i generatori soggetti alle disposizioni del decreto.

L'articolo 241, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 stabilisce che l'Inail provveda al riconoscimento d'idoneità dei ponti sollevatori per veicoli destinati alle officine che effettuano la revisione dei veicoli. Tale attività prevede la verifica della rispondenza del ponte sollevatore destinato a officine autorizzate per la revisione alle disposizioni di cui al paragrafo h) dell'allegato tecnico al decreto ministeriale 23 ottobre 1996, n. 628.

Rilascio dell'applicativo CIVA

Con la presente circolare si comunica che a decorrere dal 27 maggio 2019, l'Inail mette a disposizione dell'utenza l'applicativo CIVA che consente la gestione informatizzata dei sottoriportati servizi di certificazione e verifica:

- la denuncia di impianti di messa a terra;
- la denuncia di impianti di protezione da scariche atmosferiche;
- la messa in servizio e l'immatricolazione delle attrezzature di sollevamento;
- il riconoscimento di idoneità dei ponti sollevatori per autoveicoli;
- le prestazioni su attrezzature di sollevamento non marcate CE;
- la messa in servizio e l'immatricolazione degli ascensori e dei montacarichi da cantiere;
- la messa in servizio e l'immatricolazione di apparecchi a pressione singoli e degli insiemi;
- l'approvazione del progetto e la verifica primo impianto di riscaldamento;
- le prime verifiche periodiche.

Ne consegue, pertanto, che dalla suindicata data i servizi di certificazione e verifica sopra richiamati dovranno essere richiesti esclusivamente utilizzando il servizio telematico CIVA.

Gli ulteriori servizi di certificazione e verifica appartenenti al gruppo GVR- per esempio messa in servizio cumulative di attrezzature a pressione, riparazione,

taratura valvola- saranno sviluppati in immediato prosieguo e della loro implementazione verrà data notizia con successiva circolare esplicativa. Fino al completamento dei servizi *online*, le prestazioni relative a questi servizi dovranno essere richieste utilizzando la modulistica presente sul portale con invio tramite posta elettronica certificata (Pec). Potranno essere accettati con altra modalità (posta ordinaria o consegna a mano presso le Strutture dell'Istituto) solo allegati che per la loro particolarità (es. elaborati complessi o elaborati relativi a vecchi impianti) presentino difficoltà a essere digitalizzati; ovviamente l'invio con altra modalità degli allegati e la loro descrizione deve essere contenuta nella comunicazione effettuata via Pec.

Considerato che il nuovo applicativo CIVA consente un'interlocuzione più agevole con l'utenza per la gestione delle diverse fasi delle procedure richieste (per esempio, emissione della matricola, richiesta di documentazione integrativa, assegnazione del tecnico, ecc.), si ritiene opportuno invitare l'utenza a voler verificare la correttezza dell'indirizzo Pec dedicato, e a curarne il costante aggiornamento, in quanto indispensabile per le comunicazioni che l'applicativo invia e riceve al/dal richiedente.

Con questo rilascio si realizza, inoltre, il collegamento dei processi di lavoro concernenti le attività amministrative di certificazione e verifica con le altre procedure Inail, ivi incluso il servizio "pagoPA@Inail", tramite il quale l'utenza Inail può effettuare i propri pagamenti verso l'Istituto. Il pagamento attraverso il sistema "pagoPA" consente l'abbinamento immediato, analitico e automatico del versamento effettuato al servizio reso.

Con la messa in esercizio di CIVA, pertanto, il pagamento delle prestazioni di certificazione e verifica va effettuato attraverso i diversi canali messi a disposizione da "pagoPA" (es. carta di credito, *home banking*, *PayPal*, etc); per il dettaglio è possibile consultare la pagina dell'Inail dedicata al servizio <https://pagopa.inail.it/PagamentiPa/Index.do> ovvero il sito dell'AgID (Agenzia per l'Italia Digitale) www.agid.gov.it/it/piattaforme/pagopa.

Per coloro che, in questa fase di passaggio alle nuove modalità di richiesta del servizio, avessero già effettuato il pagamento con i canali tradizionali (bonifico bancario, bollettino di conto corrente) è possibile inviare una comunicazione - tramite l'apposita funzione presente sull'applicativo- per richiedere di attestare il pagamento effettuato.

Nel sistema CIVA, inoltre, è rinvenibile, per ciascun utente, la lista degli impianti e degli apparecchi a esso associati -con indicazione della relativa matricola- presenti negli archivi dell'Istituto.

È tuttavia possibile che per carenza di dati nella fase di migrazione non sia stato possibile effettuare l'abbinamento tra utente e impianto/apparecchio posseduto. È stata, pertanto, sviluppata una funzione che consente all'utente di richiedere la visualizzazione degli impianti/apparecchi gestiti attraverso l'indicazione della matricola, non presente in prima battuta nella lista delle apparecchiature, consentendone così l'associazione.

È possibile anche per gli utenti comunicare all'Istituto l'acquisizione dell'attrezzatura ovvero la sua cessione o dismissione, attraverso il servizio di voltura per acquisizione/cessione dell'impianto/apparecchio.

Le richieste presentate prima dell'entrata in esercizio dell'applicativo CIVA e ancora in corso di trattazione sono inserite nel nuovo sistema.

Qualora l'utente non dovesse trovare una richiesta presentata potrà utilizzare la funzione di "richiesta di visualizzazione delle pratiche presentate" indicando la matricola dell'impianto/apparecchio oggetto della prestazione, consentendone così l'associazione, ovvero potrà contattare direttamente la Uot Inail alla quale era stata presentata la richiesta.

Istruzioni per la profilazione

Per usufruire dei servizi telematici di certificazione e verifica messi a disposizione dall'Istituto è necessario accedere al portale Inail www.inail.it.

I datori di lavoro della gestione industria, artigianato, servizi, delle pubbliche amministrazioni titolari di Pat, del settore navigazione titolari di pan, già profilati per l'utilizzo dei servizi *online* (con i profili di legale rappresentante, delegato, intermediario, comandante del settore navigazione), continueranno a utilizzare le credenziali in loro possesso.

È stato creato un nuovo profilo, "consulente per le attrezzature e impianti", per consentire ai consulenti tecnici di accedere e operare nell'espletamento degli incarichi loro affidati.

Per le Pubbliche amministrazioni non titolari di Pat è previsto l'accesso a CIVA con il profilo di Datore di lavoro di struttura P.A. in Gestione Conto Stato.

Non utilizza questa modalità il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il quale è in corso lo sviluppo di sistemi di identità federata. Fino al rilascio di tali sistemi le richieste dei servizi in questione potranno essere effettuate dal personale scolastico a mezzo di posta elettronica certificata (Pec) o da un consulente tecnico tramite il canale telematico CIVA. In tale ultimo caso, il consulente per le attrezzature e impianti dovrà accedere ai servizi *online* di Inail e indicare il plesso scolastico per il quale intende operare.

Per gli utenti non soggetti a assicurazione Inail (i datori di lavoro agricolo, i datori di lavoro privato di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private, gli amministratori di condominio, gli installatori e progettisti di impianti di riscaldamento, eventuali soggetti delegati) l'accesso a CIVA è consentito attraverso il profilo di "Utente con credenziali dispositive", e l'indicazione del codice fiscale/partita Iva del soggetto per il quale si intende operare nonché della qualifica rivestita (rappresentante legale, proprietario, amministratore di condominio, installatore e progettista di impianto di riscaldamento, delegato).

Il profilo di "Utente con credenziali dispositive" è acquisibile tramite il servizio "Richiedi credenziali dispositive" disponibile sul portale www.inail.it, oppure effettuando l'accesso con una delle modalità di seguito riportate:

- Spid
- Pin Inps
- Carta Nazionale dei Servizi (Cns)

In alternativa, può essere presentata richiesta alle Sedi territoriali dell'Inail previa compilazione dell'apposito modulo reperibile nel portale alla sezione

"ATTI E DOCUMENTI" -> "Moduli e modelli", sottosezione "PRESTAZIONI", voce "Altri moduli".

Per ogni opportuna informazione si rinvia alle istruzioni riportate nella sezione "SUPPORTO" -> "Guide manuali operativi", sottosezione "Servizi *online* - Istruzioni per l'accesso".

Dopo aver cliccato su "ACCEDI AI SERVIZI ONLINE", il sistema chiede di effettuare il *login*.

Confermati i dati immessi, appare la "My Home" con l'elenco dei servizi *online* dell'Istituto ai quali l'utente è abilitato ad accedere, suddivisi per argomento, ivi inclusi quelli di "Certificazione e verifica" -> CIVA.

Assistenza agli utenti

Nelle aree "Supporto" e "Recapiti e contatti" del portale www.inail.it è a disposizione dell'utente il servizio "Inail risponde" per l'assistenza e il supporto nell'utilizzo dei servizi *online* e per approfondimenti procedurali. Nell'area "Supporto" sono altresì disponibili per la consultazione le *faq* e il manuale.

Per informazioni su aspetti procedurali è inoltre possibile rivolgersi al *Contact center* Inail al numero 066001, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18,00, accessibile sia da rete fissa sia da rete mobile, secondo il piano tariffario del gestore telefonico di ciascun utente.

Il Direttore generale
f.to Giuseppe Lucibello



BANDI / AVVISI

BANDI/AVVISI

COMUNE GIUSSANO - RINNOVO COMMISSIONE VIGILANZA SU LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO

Il Comune di Giussano ha necessità di rinnovare la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (CCVLLPS), di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S. (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), alla quale possono essere aggregati esperti in specifiche discipline tecniche. Con l'intento di individuare le figure professionali necessarie, è stato predisposto un avviso pubblico con scadenza il 5 LUGLIO P.V.

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA NOMINA DI FIGURE TECNICHE DA AGGREGARE ALLA "COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO" AI SENSI DELL'ART. 141 BIS DEL R.D. 06/05/1940, N. 635 s.m.i." - TRIENNIO 2019/2022 - INVITO A PRESENTARE DISPONIBILITÀ ALLA NOMINA E OFFERTA -

IL DIRIGENTE SETTORE SICUREZZA DEL TERRITORIO E DEI CITTADINI

Visto l'art. 141 del Regolamento di Esecuzione del Testo Unico 18.6.1931 n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio Decreto 6.5.1940 n. 635, così come modificato dall'art. 4 del D.P.R. 28.5.2001, n. 311, il quale prevede l'istituzione di Commissioni di Vigilanza aventi compiti consultivi e di verifica delle condizioni di solidità, sicurezza e igiene dei locali ed impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, ai fini dell'applicazione dell'art. 80 del medesimo Testo Unico;

Richiamato in particolare l'art. 141/bis del suddetto Regolamento che definisce le figure componenti della Commissione Comunale di Vigilanza ed inoltre precisa che alla commissione possono essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare o degli spazi esterni ove si svolgano manifestazioni soggette a verifica;

Richiamato il vigente "Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo", approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 adottata nella seduta del 27/09/2004 esecutiva ai sensi di legge;

Preso atto della avvenuta scadenza della precedente commissione e ritenuto di dover provvedere alla nomina dei nuovi commissari;

Vista la determina dirigenziale n. 445/2019 in data 14/06/2019 con la quale sono stati approvati lo schema del presente avviso pubblico e la relativa domanda di partecipazione;

RENDE NOTO

che l'Amministrazione Comunale intende procedere alla nomina dei componenti effettivi della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo e delle figure professionali che verranno aggregate di volta in volta in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale, impianto o area da verificare.

Ogni professionista dovrà avere conoscenza della normativa in materia di locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento, manifestazioni a carattere temporaneo nonché di quella relativa alle attrazioni dello spettacolo viaggiante. Le figure professionali richieste sono nello specifico:

- Esperto in elettrotecnica membro di diritto della commissione
- Esperto in acustica figura professionale aggregata
- Esperto in elettronica figura professionale aggregata
- Esperto in meccanica figura professionale aggregata
- Esperto strutturista figura professionale aggregata
- Esperto in termotecnica figura professionale aggregata

1. OGGETTO DELL'INCARICO

L'incarico consiste in una prestazione di servizio qualificata, da svolgersi congiuntamente agli altri componenti della commissione (rappresentanti dei Vigili del Fuoco e dell'Azienda Sanitaria (ATS), Comandante della Polizia Locale e Dirigente dell'ufficio tecnico), finalizzata ad esprimere pareri in merito alle condizioni di solidità, sicurezza, stabilità e igiene sui progetti di nuovi locali di pubblico spettacolo e trattenimento, o su sostanziali modifiche a quelli esistenti, su progetti relativi allo svolgimento di manifestazioni a carattere temporaneo con o senza presenza di attrazioni dello spettacolo viaggiante.

Nell'ipotesi di manifestazioni temporanee e spettacoli viaggianti il parere della Commissione verrà richiesto solo nel caso in cui, nella fase istruttoria, vengano rilevati profili di sicurezza complessi, connessi alla tipologia dell'evento, alla conformazione del luogo, al numero e alle caratteristiche dei partecipanti, tali da richiederne un'analisi più approfondita.

Tutti i pareri sono espressi in seduta plenaria, sulla base della documentazione prodotta dagli organizzatori, valutandone la congruenza con la disciplina normativa vigente.

I tecnici incaricati devono quindi rendersi disponibili a visionare preventivamente tutta la documentazione presentata dai richiedenti, ad intervenire, successivamente, ad ogni seduta necessaria ai fini dell'approvazione del progetto ed al successivo sopralluogo di collaudo.

Le modalità dell'invio telematico preventivo verranno concordate con ciascun tecnico incaricato.

Il tecnico esperto in acustica dovrà rendersi disponibile, se richiesto, ad effettuare rilievi fonometrici contestuali all'evento oggetto di esame.

2. SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE LA CANDIDATURA

L'avviso è rivolto ad Ingegneri, Architetti, Geometri, Periti ed altri professionisti, in possesso dello specifico titolo di studio ed iscritti al relativo Albo professionale che abbiano partecipato ad almeno una Commissione Comunale e/o Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo in qualità di esperti, negli ultimi tre anni.

Devono possedere inoltre :

- i requisiti previsti dagli articoli art.46 (operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria) e 80 (Motivi di esclusione) del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici) S.m.i;
- essere titolari di polizza professionale R.C. con massimale di almeno € 200.000,00.

I requisiti generali e professionali devono essere posseduti allo scadere del termine stabilito nell'avviso per la presentazione delle candidature e dovranno essere mantenuti per tutto il tempo di durata dell'incarico. Qualora, a seguito di eventuale verifica sulla dichiarazione resa, sia accertata l'assenza di uno o più dei requisiti generali e/o professionali, il soggetto candidato sarà ritenuto non idoneo.

3. DURATA

L'incarico ha durata triennale e deve intendersi, ad ogni effetto, quale collaborazione professionale; non potrà costituire in alcun modo rapporto di lavoro dipendente.

Per i componenti effettivi e per i supplenti, che parteciperanno alle sedute della Commissione in caso di assenza o impedimento del componente effettivo, la nomina sarà formalizzata con decreto del Sindaco.

In caso di dimissioni dall'incarico o assenza prolungata è disposta la sostituzione del commissario. Alla nuova nomina si procede mediante l'utilizzo degli elenchi che conseguono alla presente procedura.

4. TRATTAMENTO ECONOMICO

Tutti gli oneri relativi alle sedute della predetta Commissione, costituiti dal compenso ai componenti esterni, sono posti a carico del soggetto privato richiedente.

Tali oneri sono a carico del Comune di Giussano solo nel caso di manifestazioni organizzate dallo stesso.

La Commissione verrà convocata dall'Ufficio comunale competente solo previa presentazione, da parte del privato organizzatore, della quietanza di pagamento da effettuarsi prima del sopralluogo di verifica.

Il corrispettivo dovuto a ciascuna delle figure tecniche, per le prestazioni effettuate, è determinato in € 160,00.= oltre IVA nella misura del 22% e contributo integrativo del 4%, calcolato forfaitariamente in tre ore, comprendente l'esame in seduta plenaria, il sopralluogo ed il parere prodotto sotto forma di relazione.

Qualora le sedute si dovessero protrarre oltre le tre ore, verrà corrisposta una tariffa oraria pari a € 65,00 oltre IVA nella misura del 22% e contributo integrativo del 4%, tariffa determinata ai sensi dell'art. 6, comma 2 del D.M. 31/10/2013, n. 143.

Il compenso, come sopra quantificato, deve essere computato per ogni pratica esaminata e per non più di una volta nella stessa giornata.

Il tecnico interessato potrà, nell'offerta presentata a seguito del presente avviso, specificare eventuali sconti o ribassi, che saranno valutati al fine di graduare la posizione in elenco.

La somma sarà liquidata dietro presentazione di regolare fattura, in modalità elettronica, entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura stessa.

5. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di ammissione, redatte in carta semplice, utilizzando il modello allegato al presente avviso ed obbligatoriamente corredate dagli allegati richiesti, andranno indirizzate al Comune di Giussano - Servizio Commercio e Attività Economiche - p.le A. Moro 1 - e dovranno essere inviate **ESCLUSIVAMENTE** tramite PEC, al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.giussano.mb.it

ENTRO LE ORE 11.00 DEL 05 LUGLIO 2019

Faranno fede, per la presentazione dell'istanza, la data e l'ora indicate nella notifica di consegna della PEC, generata ed inoltrata al candidato dal sistema.

Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre il termine e l'orario sopraindicati.

Alla domanda, che dovrà essere firmata digitalmente dal dichiarante, devono essere allegati:

1. curriculum vitae, datato e firmato, che contenga:
 - il titolo di studio posseduto
 - i dati relativi all'abilitazione professionale
 - i dati di iscrizione al relativo Ordine o Collegio Professionale
 - esperienza maturata nell'ambito di Commissioni Comunali o Provinciali di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ed il relativo periodo di riferimento
 - ulteriori titoli professionali
2. tariffa applicata per ogni seduta della Commissione (fino ad un massimo di tre ore) e tariffa oraria calcolata sul prezzo definito dalla stazione appaltante
3. documento di identità in corso di validità.

I requisiti di cui al precedente punto 1. devono essere debitamente documentati specificandone ogni riferimento o certificati.

È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione comunale di invitare i candidati a fornire chiarimenti e documenti integrativi.

6. ESAME DELLE ISTANZE

Verificati la completezza delle domande pervenute ed i requisiti dichiarati, il Servizio preposto provvederà a redigere elenchi distinti per le diverse figure professionali ai fini della nomina triennale quali membri effettivi all'interno della Commissione.

Per garantire il regolare svolgimento delle attività della Commissione, saranno altresì nominati componenti supplenti per ogni figura, che potranno essere convocati per la partecipazione alle sedute in caso di assenza per sopravvenuti inderogabili impegni del rispettivo componente effettivo.

Nella stessa sede saranno nominati gli esperti delle altre discipline tecniche, quali "figure professionali aggregate".

7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La graduatoria e l'inserimento nell'albo dei professionisti, verranno predisposti, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti, tenendo presente l'offerta con il prezzo più basso, rispetto agli importi definiti dalla stazione appaltante (sia sul costo a seduta della commissione che orario) e a parità di punteggio, in base all'anzianità di iscrizione all'Albo professionale.

8. DISPOSIZIONI VARIE

L'incarico potrà essere conferito anche in presenza di una sola candidatura idonea per ciascuna figura professionale.

Il presente avviso non è impegnativo per l'Amministrazione Comunale che, al riguardo, si riserva ogni facoltà, ivi compresa la revoca, la sospensione o la non assegnazione dell'incarico nonché la proroga o riapertura dei termine di scadenza, senza che gli interessati possano vantare diritti o pretese di sorta.

La presentazione della domanda di partecipazione all'avviso in questione implica l'accettazione incondizionata delle norme e delle disposizioni in esso contenute.

Il provvedimento di nomina verrà pubblicato sul sito *internet* del Comune di Giussano.

L'ufficio presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni è l'Ufficio Commercio/SUAP - p.le A. Moro 1 - 1° piano - tel.0362/358233_307

indirizzo mail: commercio@comune.giussano.mb.it

➤ TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

I tecnici nominati assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136 "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*" e successive modificazioni ed integrazioni. Le parti pattuiscono espressamente che qualora gli incaricati non assolvano ai suddetti obblighi, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 dello stesso art. 3 della L. 136/2010.

➤ INFORMATIVA SULLA PRIVACY (art.13 del Reg. UE n.2016/679 del 27/04/2019)

L'Amministrazione comunale informa che i dati forniti saranno trattati da persone autorizzate, utilizzando mezzi cartacei e mezzi elettronici nell'ambito del procedimento per il quale le dichiarazioni sono rese; possono essere utilizzati al fine della verifica dell'esattezza e veridicità delle dichiarazioni rilasciate, nelle forme e nei limiti previsti dal D.P.R. 445/2000.

L'interessato potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dal D.Lgs. 196/2003 s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali) nel rispetto dei principi fissati dal Regolamento (UE) 2016/679.

Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di Giussano titolare del trattamento dati all'indirizzo mail protocollo@pec.comune.giussano.mb.it
Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Giussano.

Giussano, 13 Giugno 2019

Il Dirigente
Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini
Dott. Martino De Vita¹

¹ Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) s.m.i. e degli articoli 20 e 24 del D.Lgs. 07/03/2005 n.82 (Codice dell'amministrazione digitale) s.m.i..

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA NOMINA DI FIGURE TECNICHE DA AGGREGARE ALLA "COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO" AI SENSI DELL'ART. 141 BIS DEL R.D. 06/05/1940, N. 635 s.m.i." - TRIENNIO 2019/2022 - INVITO A PRESENTARE DISPONIBILITÀ ALLA NOMINA E OFFERTA -

Al
COMUNE DI GIUSSANO
Servizio Commercio Attività Economiche
protocollo@pec.comune.giussano.mb.it

Il/la sottoscritto/a _____

CHIEDE

di poter partecipare all'avviso pubblico per la nomina, all'interno della Commissione Comunale di Vigilanza, della figura tecnica di *(selezionare la figura tecnica di riferimento)*:

- | | | |
|--------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Esperto elettrotecnico | membro di diritto della commissione |
| <input type="checkbox"/> | Esperto acustico | figura professionale aggregata |
| <input type="checkbox"/> | Esperto strutturista | figura professionale aggregata |
| <input type="checkbox"/> | Esperto termotecnico | figura professionale aggregata |
| <input type="checkbox"/> | Esperto elettronico | figura professionale aggregata |
| <input type="checkbox"/> | Esperto meccanica | figura professionale aggregata |

Consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art.483 del Codice Penale, nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti,

DICHIARA

sotto la propria responsabilità quanto segue:

nato/a a _____ (prov.) _____ il _____

C.F. _____ P. IVA _____

residente a _____ (prov.) _____

via/piazza _____ n° _____

con studio tecnico in _____ (prov.) _____

via/piazza _____ n° _____

Tel. _____ E-mail _____

Cellulare _____ PEC _____

➤ recapito al quale indirizzare tutte le comunicazioni:

comune di _____ (prov.) _____

via/piazza _____ n° _____

E-mail _____ PEC _____

- > di essere cittadino/a italiano/a ovvero di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- > di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 18 aprile 2016 n.50 s.m.i.;
- > di avere pieno godimento dei diritti civili e politici;
- > di non trovarsi in situazioni che compromettano la propria capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- > di non trovarsi in situazioni di inadempimento nei confronti del Comune di Giusano in relazione a precedenti rapporti giuridici;
- > di essere in possesso di tutti i titoli di studio/formativi e/o professionali richiesti dall'Avviso pubblico e descritti nell'allegato *curriculum vitae* ed in particolare di essere in possesso del diploma di _____ conseguito in data _____ presso _____;
- > di possedere regolare abilitazione all'esercizio della professione e di essere iscritto al n. _____ del seguente Albo professionale _____
- > (*per l'esperto in acustica*) di essere iscritto al n. _____ dell'Elenco Regionale dei tecnici competenti in Acustica Ambientale;
- > di accettare incondizionatamente le norme e le disposizioni contenute nell'avviso per la nomina della C.C.V.L.P.S. di codesto Comune;
- > di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003.

Allega alla presente:

- dettagliato curriculum vitae, datato e firmato
- dichiarazione dei ribassi che si intendono applicare alla tariffa indicata nell'avviso per il servizio offerto (compilare il modello "Allegato A")
- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- altra specifica documentazione (elencare i documenti che si ritiene utile allegare)

Data _____

Firma

N.B: Il presente modulo dovrà essere firmato digitalmente dal dichiarante.

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA NOMINA DI FIGURE TECNICHE DA AGGREGARE ALLA "COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO" AI SENSI DELL'ART. 141 BIS DEL R.D. 06/05/1940, N. 635 s.m.i." - TRIENNIO 2019/2022 - INVITO A PRESENTARE DISPONIBILITÀ ALLA NOMINA E OFFERTA -

OFFERTA ECONOMICA

Il/la sottoscritto/a _____

C.F. _____ P. IVA _____

preso atto di quanto riportato nell'avviso pubblico relativamente al trattamento economico proposto, così come indicato all'art. 4 del suddetto avviso,

DICHIARA

di offrire i seguenti importi:

- esame in seduta plenaria, sopralluogo e parere espresso - importo forfetario quantificato in tre ore: € _____
- tariffa oraria per sedute che si dovessero protrarre oltre le tre ore € _____

Data _____

Firma



CERCO / OFFRO LAVORO

CERCO/OFFRO LAVORO

IMPRESA EDILE in Cernobbio cerca Perito Edile per collaborazione, coordinamento in cantiere e disegni. Pregasi inviare curriculum al seguente indirizzo e-mail: sub@deltacomo.com.



CTU

CTU

NUOVO MODELLO DI LIQUIDAZIONE

I GG.EE. del Tribunale di Como hanno modificato il modello di liquidazione dell'esperto per le attività di cui all'art. 13 DM 30 maggio 2002.



TRIBUNALE DI COMO

PRIMA SEZIONE CIVILE – ESECUZIONI IMMOBILIARI

Il giudice dell'esecuzione,

letta la richiesta di liquidazione finale del compenso presentata dall'esperto;

presa visione dell'elaborato peritale e valutatane il grado di completezza e complessità;

visto l'art. 161, ultimo comma, delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile, introdotto dalla legge n. 132 del 2015;

rilevato che il compendio pignorato risulta essere stato venduto;

ritenuto che possa pertanto procedersi alla liquidazione del compenso spettante allo stimatore ai sensi dell'art. 13 del D.M. 30 maggio 2002 sulla base del complessivo valore di vendita;

verificato che il perito ha compiutamente indicato i parametri per la liquidazione del compenso in quanto ha esposto:

valore di vendita complessivo: euro _____;

P.Q.M.

golarità tanto modesta, la stessa poteva ricondursi a distanza regolare mediante rastrematura del muro così come suggerita dal CTU e prescritta dall'ordinanza conclusiva della fase sommaria non valendo la distanza prevista dal dm n. 1444 del 1968 per le nuove pareti finestrate nella parte in cui non siano antistanti e quindi non si sovrappongono alla parete del vicino.

Il ricorrente chiede, invece, la cassazione della sentenza.

La sentenza della Corte di Cassazione

La Cassazione premette che in forza dell'art. 9 del dm n. 1444/1968 si ha: la distanza minima inderogabile di 10 metri tra le pareti finestrate e gli edifici antistanti è quella che tutti i Comuni sono tenuti ad osservare, ed il giudice è tenuto ad applicare tale disposizione anche in presenza di norme contrastanti incluse negli strumenti urbanistici locali, dovendosi essa ritenere automaticamente inserita nel PRG al posto della norma illegittima. La norma, per la sua genesi e per la sua funzione igienico-sanitaria, costituisce quindi un principio assoluto ed inderogabile, che prevale sia sulla potestà legislativa regionale, in quanto integra la disciplina privatistica delle distanze, sia sulla potestà regolamentare e pianificatoria dei Comuni, in quanto deriva da una fonte normativa statale sovraordinata, sia infine sull'autonomia negoziale dei privati, in quanto tutela interessi pubblici che non sono nella disponibilità delle parti.

Ribaltando le precedenti sentenze, la Corte accoglie il ricorso: c'è stata violazione del dm 1444/1968. Nel caso in esame, come in una precedente sentenza n. 20548/2017 della Corte di Cassazione, gli ermellini hanno spiegato che la distanza minima di 10 metri deve essere rispettata anche nel caso in cui una sola delle pareti che si fronteggiano è finestrata.

Non conta se tale parete sia quella del nuovo edificio o quella dell'edificio preesistente essendo sufficiente, per l'applicazione di tale distanza, che le finestre esistano in qualsiasi zona della parete contrapposta ad altro edificio, anche se solo una parte di essa si trova a distanza minore da quella prescritta.

Di conseguenza, il rispetto della distanza minima imposto dalle richiamate prescrizioni è obbligatorio anche per i tratti di parete che siano in parte prive di finestre (Cass. 20.6.2011, n. 13547; Cass. 28.8.1991, n. 9207).

Le novità dello Sblocca cantieri

La situazione potrebbe notevolmente complicarsi con l'approvazione definitiva del decreto Sblocca cantieri: Regioni e Province autonome potranno inserire deroghe al dm 1444/1968 in materia di limiti di densità edilizia, altezza e distanza tra fabbricati, e deroghe in materia di standard urbanistici.

I Comuni potranno, quindi, recepire queste norme all'interno dei propri strumenti urbanistici.

Link di riferimento: <https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=cassazione-sentenza-15178-2019.pdf>

SISTEMI DI RINFORZO FRP PER CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE

Linee Guida Consiglio Superiore Lavori Pubblici - Edizione maggio 2019

Le nuove indicazioni sui sistemi di rinforzo FRP per l'identificazione, la qualificazione ed il controllo di accettazione dei materiali fibrorinforzati a matrice polimerica

Fra i materiali attualmente non normati dalle vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni, e privi di una norma europea di riferimento, vi sono i compositi fibrorinforzati in matrice polimerica (FRP – Fiber Reinforced Polymer) impiegati anche nell'ambito di interventi di consolidamento di costruzioni esistenti (sistemi di rinforzo FRP).

Ricordiamo, infatti, che le vigenti NTC 2018 prevedono che tutti i materiali e prodotti da costruzione per uso strutturale debbano necessariamente essere identificabili, in possesso di specifica qualificazione all'uso previsto e debbano altresì essere oggetto di controllo in fase di accettazione da parte del direttore dei lavori.

Il Certificato di Valutazione Tecnica e le linee guida

Tali materiali, qualora risultino non marcati CE ai sensi del Regolamento UE 305/2011, o non provvisti di Benestare Tecnico Europeo, devono essere in possesso del Certificato di Valutazione Tecnica (CVT) rilasciato sulla base di linee guida approvate dal CSLP.

Al fine di consentire lo svolgimento delle attività relative al rilascio del CVT, per l'impiego dei materiali e prodotti da costruzione per uso strutturale non soggetti a marcatura CE, il Consiglio ha pubblicato, le linee guida (approvate con decreto del 29 maggio 2019, n. 293) dal titolo: "Linea Guida per la identificazione, la qualificazione ed il controllo di accettazione di compositi fibrorinforzati a matrice polimerica (FRP) da utilizzarsi per il consolidamento strutturale di costruzioni esistenti"

Il documento fornisce, quindi, le procedure per l'identificazione, la qualificazione e l'accettazione dei sistemi di rinforzo FRP per costruzioni esistenti ed aggiorna e sostituisce le precedenti linee guida (pubblicate con decreto del 9 luglio 2015).

In base alla presente linea guida l'istanza per l'ottenimento del CVT deve essere presentata dal fabbricante, intendendo per fabbricante, ai sensi del Regolamento UE n.305/2011:

qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrichi un prodotto da costruzione o che faccia progettare o fabbricare tale prodotto e lo commercializzi con il suo nome o con il suo marchio.

Sistemi di rinforzo FRP

I materiali polimerici fibrorinforzati FRP (Fiber Reinforced Polymer) sono materiali compositi costituiti da fibre di rinforzo immerse in una matrice polimerica; possono essere composti da fibre aramidiche, di vetro o di carbonio, combinati in genere con adesivi strutturali polimerici. Tali materiali trovano ampia applicazione nelle opere di consolidamento strutturale.

I sistemi di rinforzo FRP, oggetto delle linee guida, sono di due tipi:

- sistemi preformati (pre-cured systems), costituiti principalmente da elementi a forma di lastre sottili (lamine o nastri) preparati in stabilimento mediante pultrusione, o altri processi produttivi di comprovata validità tecnologica, e successivamente incollati in cantiere alla membratura da rinforzare con collanti forniti dallo stesso Fabbricante, comunque consistenti in polimeri termoindurenti. Sono escluse le barre e gli elementi di altre sezioni, differenti da quella rettangolare sottile
- sistemi impregnati in situ (ad esempio wet lay-up systems), costituiti da fogli o tessuti di fibre uni o multi-direzionali, impregnati direttamente in cantiere con resina polimerica termoindurente, che può fungere anche da adesivo al substrato interessato dall'intervento di rinforzo. Le due fasi costituenti il sistema di rinforzo devono essere entrambe commercializzate dallo stesso Fabbricante. In caso di ricorso ad altri materiali al fine di garantire la corretta adesione al supporto (ad esempio primer o rasatura) si precisa che gli stessi saranno costituiti in ogni caso da polimeri termoindurenti.

Sono escluse dalle linee guida le matrici polimeriche termoplastiche. Nell'ambito delle linee guida:

- i sistemi di rinforzo preformati sono classificati in base ai valori del modulo elastico e tensione di rottura
- i sistemi di rinforzo realizzati in situ sono classificati in base ai valori del modulo elastico e della tensione di rottura.

Vengono, inoltre analizzati i seguenti contenuti:

- qualificazione del fabbricante
- sistema di gestione della qualità
- procedura di qualificazione
- procedure di accettazione in cantiere
- allegati
 - scheda tecnica – Sistemi di rinforzo preformati
 - scheda tecnica – Sistemi di rinforzo realizzati in situ

Periodo transitorio

Nel decreto di approvazione delle linee guida viene, inoltre, precisato che restano validi fino alla scadenza i CVT rilasciati dalle precedenti linee guida; gli stessi saranno poi adeguati alle nuove disposizioni in fase di rinnovo.

Viene previsto anche un periodo transitorio di 12 mesi, entro il quale, esclusivamente per quanto concerne l'impiego di compositi a matrice polimerica (FRP) rinforzati con fibre di acciaio o di basalto, i fabbricanti che hanno fatto richiesta di rilascio o diniego del certificato possono commercializzare i medesimi prodotti per i quali è stata richiesta la certificazione; in tal caso, tutte le forniture devono essere accompagnate da una apposita dichiarazione, resa sotto la propria responsabilità, che i sistemi in questione sono conformi alle disposizioni della linea guida.

Trascorso tale periodo, il consolidamento di costruzioni esistenti tramite rinforzi FRP dovrà avvenire impiegando materiali qualificati ai sensi della nuova linea guida.

[Link di riferimento:](#)

STRUTTURE IN LEGNO ESCLUSE DALL'OBBLIGO DI COLLAUDO STATICO

Sentenza Corte di Cassazione N. 25178 del 29.05.2019

La Cassazione ribadisce che non è applicabile alle strutture in legno la normativa in materia di collaudo statico per strutture in cemento armato

Con la sentenza n. 25178/2019 della Cassazione si ribadisce che devono essere escluse dall'obbligo di collaudo, e in genere dalla normativa relativa alle opere di conglomerato cementizio armato, le altre strutture non in cemento armato o a struttura metallica, tra cui ovviamente le strutture in legno.

I fatti in breve

Il proprietario/committente di un immobile viene condannato dal Tribunale di Rimini per aver consentito l'utilizzo come pubblico esercizio di un manufatto realizzato in aderenza al fabbricato principale, avente dimensioni totali di 94 m² con struttura portante in travi di legno e copertura con telo impermeabile, chiusa lateralmente con infissi di alluminio, plastica e vetri. Gli viene contestato di avere utilizzato l'opera prima del rilascio del certificato di collaudo in contrasto quindi con l'art. 75, dpr n. 380/2001.

Viene quindi proposto ricorso in Cassazione, da parte del proprietario, sottolineando che: l'art. 75 prevede il collaudo per le opere di cui all'art. 53, d.P.R. 380/2001, che possono comunque interessare la pubblica incolumità, realizzate in cemento armato o con struttura metallica. Non tutti i manufatti pertanto necessitano del collaudo, ma solo quelli in cemento armato o con struttura metallica che possono interessare la pubblica incolumità. Il giudice invece rileva l'obbligo del collaudo dalla superficie e dall'aumento di peso per la struttura, senza motivare o compiere accertamenti in proposito

La decisione della Cassazione

La Cassazione, nell'accogliere il ricorso ed annullare la condanna del Tribunale di Rimini, ribadisce che: Il collaudo previsto dall'art. 75, d.P.R. 380/2001 è relativo alle sole strutture in conglomerato cementizio armato (normale o precompresso) o in metallo, di cui agli artt. 53 e 64 d.P.R. 380/2001.

Devono escludersi quindi dall'obbligo di collaudo e in genere dalla normativa relativa alle opere di conglomerato cementizio armato le altre strutture non in cemento armato o a struttura metallica («Sono escluse dall'applicazione della normativa relativa alle opere di conglomerato cementizio armato, normale, precompresso ed a struttura metallica previste dagli artt. 53 e 64 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 le opere costituite da un'unica struttura, le membrature singole e gli elementi costruttivi che assolvano ad una funzione di limitata importanza nel contesto statico del manufatto» Sez. 3, n. 6588 del 17/11/2011 – dep. 17/02/2012, Alaimo e altro, Rv. 25203201).

Nel caso in giudizio è evidente che la struttura è in legno, con copertura a tenda e con delimitazione lateralmente con finestre in alluminio vetro e plastica; non ci sono pertanto i presupposti per l'applicazione della normativa sul cemento armato e del collaudo dell'opera.

Penale Sent. Sez. 3 Num. 25178 Anno 2019

Presidente: CERVADORO MIRELLA

Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO

Data Udienza: 11/01/2019

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

CELLI ADRIANO nato a RIMINI il 13/06/1952

avverso la sentenza del 12/12/2016 del TRIBUNALE di RIMINI

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIO MARIA STEFANO PINELLI che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Rimini con sentenza del 12 dicembre 2016 ha condannato Adriano Celli alla pena di € 1.000,00 di ammenda relativamente al reato di cui all'art. 75, d. P.R. 380/2001, per avere in qualità di proprietario e committente, utilizzato e consentito l'utilizzazione della seguente opera prima del rilascio del certificato di collaudo: - manufatto al piano terra posto in aderenza al fabbricato principale, avente dimensioni totali di 94 mq con struttura portante in travi di legno e copertura con telo impermeabile, chiusa lateralmente con infissi di alluminio, plastica e vetri; reato in permanenza.

2. Celli Adriano ha proposto ricorso in cassazione, tramite difensore, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.

2. 1. Violazione di legge (art. 75, d.P.R. 380/2001, in relazione agli art. 67 e 53 d.P.R. 380/2001) ed illogicità e contraddittorietà della motivazione.

L'art. 75 prevede il collaudo per le opere di cui all'art. 53, d.P.R. 380/2001, che possono comunque interessare la pubblica incolumità, realizzate in cemento armato o con struttura metallica. Non tutti i manufatti pertanto necessitano del collaudo, ma solo quelli in cemento armato o con struttura metallica che possono interessare la pubblica incolumità. Il giudice invece rileva l'obbligo del collaudo dalla superficie e dall'aumento di peso per la struttura, senza motivare o compiere accertamenti in proposito, in relazione, peraltro, alle dichiarazioni dei testi (non esperti). La difesa aveva chiesto di sentire il tecnico del Comune Ing. Jessica Cesari, proprio sulla sussistenza di un obbligo di collaudo.

Inoltre, non è stato neanche accertato l'effettivo uso della struttura, trattandosi di un pubblico esercizio sull'arenile, al momento del sopralluogo del 19 dicembre 2014, era chiuso al pubblico. Manca, quindi, anche l'effettivo uso dell'immobile. Per la norma deve esserci un uso della struttura, prima del collaudo.

2. 2. Violazione di legge (art. 133 e 62 bis cod. pen.) e omessa motivazione sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e sull'entità del trattamento sanzionatorio.

Il giudice ha applicato il massimo della pena non riconoscendo le circostanze attenuanti generiche, senza una adeguata motivazione. Le circostanze dell'art. 62 bis cod. pen. sono state escluse solo sulla ritenuta assenza di comportamenti positivi; la pena è stata applicata nel massimo edittale, in relazione alla destinazione del bene, con una motivazione incoerente ed inadeguata. Il ricorrente è incensurato ed inoltre egli aveva fatto affidamento sulla circostanza che in precedenza l'amministrazione comunale mai aveva richiesto per strutture simili il collaudo.

Ha chiesto pertanto l'annullamento della sentenza impugnata.

costruttivi che assolvano ad una funzione di limitata importanza nel contesto statico del manufatto» Sez. 3, n. 6588 del 17/11/2011 - dep. 17/02/2012, Alaimo e altro, Rv. 25203201).

Nel caso in giudizio, dalla lettura dell'imputazione, emerge che la struttura è in legno con copertura a tenda e con delimitazione con delle finestre in alluminio vetro e plastica. Non sussistono pertanto i presupposti per l'applicazione della normativa sul cemento armato e del collaudo dell'opera. Manca quindi l'elemento oggettivo del reato in contestazione.

Può pertanto esprimersi il seguente principio di diritto: «Il collaudo previsto dall'art. 75, d.P.R. 380/2001 è necessario solo per le strutture in conglomerato cementizio armato, normale, precompresso ed a struttura metallica previste dagli artt. 53 e 64 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e non anche per le altre strutture non in cemento armato o in struttura metallica (nella specie la Corte ha escluso l'obbligo relativamente ad una struttura in legno con copertura in telo e delimitazione con finestre in alluminio, vetro e plastica, senza un adeguato accertamento della funzione strutturale delle finestre in metallo - alluminio -)».

Nel caso in giudizio manca un adeguato accertamento di fatto relativo alla natura della struttura portante dell'opera, se solo in legno o se la stessa sia costituita anche da cemento armato o metallico; in particolare se la struttura portante è realizzata con solo legno e il metallo assume funzione non strutturale, ma di semplice chiusura; o, viceversa, se il metallo assume funzione strutturale unitamente al legno. Il collaudo è necessario, come sopra visto, solo per le strutture in conglomerato cementizio armato, normale, precompresso ed a struttura metallica previste dagli artt. 53 e 64 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e non anche per le altre strutture non in cemento armato o (in struttura) metallica.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Rimini.

Così deciso il 11/01/2019



DIFFIDA AL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI AGIBILITÀ

In data 23/05/2019 prot. 3950 l'Amministrazione Comunale ha ricevuto da parte dell'Associazione Disabili Visivi Onlus con sede a Roma in via Lima n° 22 per tramite del loro legale avv. Eugenio Picozza, diffida al rilascio del certificato di agibilità per quelle strutture private aperte al pubblico nelle quali non sono previsti idonei dispositivi per l'orientamento e la sicurezza di persone non vedenti e ipovedenti.

Fermo restando la disciplina della S.C.I.A. applicata al procedimento di agibilità (art. 24 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.) e le conseguenti responsabilità ad essa collegate, si chiede la collaborazione degli Ordini Professionali affinché sensibilizzino i propri iscritti a porre particolare attenzione alla progettazione e messa in opera nelle strutture private aperte al pubblico, dei dispositivi di sicurezza e orientamento necessari per abbattere le barriere architettoniche legate alle disabilità sopra indicate.



COMUNE DI CARIMATE

(Provincia di Como)

AREA EDILIZIA PRIVATA / URBANISTICA E S.U.A.P.

Carimate, 28 maggio 2019

Spett.le
**Ordine degli Architetti Pianificatori
Paesaggisti Conservatori della Provincia di Como**
oappc.como@archiworldpec.it

Spett.le
**Collegio dei Geometri e dei Geometri laureati
della Provincia di Como**
collegio.como@geopec.it

Spett.le
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Como
ordine.como@ingpec.eu

Spett.le
**Collegio dei Periti industriali e dei Periti
Industriali Laureati della Provincia di Como**
collegiodicomo@pec.cnpi.it

OGGETTO: DIFFIDA PROT. 3950 DEL 23/05/2019

In data 23/05/2019 prot. 3950 l'Amministrazione Comunale ha ricevuto da parte dell'Associazione Disabili Visivi Onlus con sede a Roma in via Lima n° 22 per tramite del loro legale avv. Eugenio Picozza, diffida al rilascio del certificato di agibilità per quelle strutture private aperte al pubblico nelle quali non sono previsti idonei dispositivi per l'orientamento e la sicurezza di persone non vedenti e ipovedenti.

Fermo restando la disciplina della S.C.I.A. applicata al procedimento di agibilità (art. 24 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.) e le conseguenti responsabilità ad essa collegate, si chiede la collaborazione degli Ordini Professionali affinché sensibilizzino i propri iscritti a porre particolare attenzione alla progettazione e messa in opera nelle strutture private aperte al pubblico, dei dispositivi di sicurezza e orientamento necessari per abbattere le barriere architettoniche legate alle disabilità sopra indicate.

Certi di una fattiva collaborazione, porgo

Cordiali saluti.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
EDILIZIA PRIVATA / URBANISTICA E S.U.A.P.
geom. Silvana Orsenigo
(documento firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs.vo n° 82 del 07/03/2005)



ELETTROTECNICA

ELETTROTECNICA

IL FUTURO DELLE RINNOVABILI, TRA PNIEC E REALTÀ

Il documento parla di 40 GW entro il 2030, ma perché il PNIEC diventi realtà servono nuovi impianti ed efficientamento del parco esistente. Le anticipazioni del Renewable Energy Report 2019.

Link di riferimento: <https://www.elettricomagazine.it/attualita-news/il-futuro-delle-rinnovabili-tra-pniec-e-realta/>



FISCALE

FISCALE

CHIARIMENTI SULLA FATTURAZIONE ELETTRONICA

Circolare Agenzia delle Entrate N. 14/E del 17.06.2019

Con la circolare 14/E l'Agenzia delle Entrate intende fornire ulteriori chiarimenti in tema di fatturazione elettronica a seguito delle importanti novità normative introdotte nel 2018.

In particolare, a seguito degli aggiornamenti normativi (legge di Bilancio 2018, legge di Bilancio 2019, legge n. 12/2019) sono state introdotte modifiche al dlgs n. 127/2015: a partire dal 1° gennaio 2020 è stato introdotto l'obbligo generalizzato di emettere esclusivamente fattura elettronica utilizzando il Sistema di Interscambio, l'unica ammessa per documentare cessioni e prestazioni rilevanti ai fini IVA.

Il documento tiene anche conto degli esiti dei lavori del Forum italiano e delle segnalazioni di criticità forniti dagli operatori e commentatori.

Contenuti

La circolare fornisce ulteriori chiarimenti sulle questioni relative a:

- ambiti di applicazione dell'e-fattura
- eccezioni oggettive e soggettive
- prestazioni sanitarie
- sanzioni
- imposta di bollo
- inversione contabile e autofatture
- conservazione

L'art. 11 del dl n. 119/2018, modificando l'articolo 21 del decreto IVA, per le fatture emesse dal 1° luglio 2019 ha previsto:

- che tra le indicazioni del documento deve figurare anche la data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo,

- sempre che tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura
- la possibilità di emettere la fattura entro 10 giorni dall'effettuazione dell'operazione

Eccezioni

In riferimento alle eccezioni oggettive agli obblighi di fatturazione elettronica, il documento chiarisce che rientrano tra queste:

- tutte quelle situazioni nelle quali non vi è obbligo di documentare l'operazione con l'emissione di una fattura, in quanto tale operazione è, ad esempio, esclusa dal campo di applicazione dell'imposta o può essere documentata diversamente
- quelle ipotesi nelle quali il cedente/prestatore non deve emettere fattura, in quanto l'onere ricade sul cessionario/committente che provvede elettronicamente via SdI.

mentre, tra le eccezioni soggettive, ci sono quelle previste per le associazioni sportive dilettantistiche. Alcuni chiarimenti in merito alle modalità di fatturazione delle operazioni effettuate da parte dei soggetti che erogano prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche.

Sanzioni

L'articolo 10, comma 1, del dl.n. 119, modificando l'articolo 1, comma 6, del dlgs n. 127 del 2015, ha delineato un peculiare quadro sanzionatorio proprio delle sole fatture elettroniche. In particolare, per il primo semestre del periodo d'imposta 2019, le sanzioni:

- non trovano applicazione qualora la fattura elettronica sia regolarmente emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'IVA relativa all'operazione documentata
- sono ridotte al 20% se la fattura elettronica è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA del periodo successivo.

Imposta di bollo ed autofattura

Il decreto ministeriale 28 dicembre 2018, come ricordato dalle Entrate, ha modificato l'art. 6, comma 2, del dm 17 giugno 2014, recante indicazioni circa l'imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti: ai fini del versamento trimestrale dell'imposta di bollo contano solo le fatture transitate attraverso lo SdI, correttamente elaborate e non quelle scartate.

Chiarimenti, inoltre sull'autofattura, ossia il documento contenente i medesimi elementi di una normale fattura da cui si differenzia in quanto:

- l'emittente non è il cedente/prestatore, ma il cessionario del bene ovvero il committente del servizio che assolve l'imposta (ed è dunque obbligato a liquidare l'IVA) in sostituzione del primo
- cedente/prestatore e cessionario/committente coincidono in un unico soggetto, ovvero l'operazione è a titolo gratuito (cfr. l'articolo 2, comma 2, del decreto IVA).

Nelle suddette ipotesi, qualora vi sia l'obbligo di emettere autofattura, la stessa dovrà necessariamente essere elettronica via SdI.

Reverse charge

Nell'inversione contabile (reverse charge), a differenza delle ipotesi di autofattura, il cedente/prestatore documenta l'operazione con l'emissione di un documento, senza addebito dell'IVA, che è integrato dal cessionario/committente, il quale provvede all'assolvimento dell'imposta.

Ci sono casi, inoltre, in cui l'onere di documentare l'operazione rimane in capo al soggetto legislativamente individuato, che, tuttavia, non lo assolve in prima persona, ma avvalendosi di un terzo e si parla di fatturazione in nome e per conto.

In tal caso, resta fermo che nel caso di fatturazione elettronica via SdI, il documento andrà compilato tenendo conto di:

- inserire nel campo "cedente/prestatore" i dati del soggetto esecutato
- valorizzare il campo "Soggetto emittente" con "TZ (Terzo)" senza compilare la sezione "Terzo intermediario o Soggetto emittente" (il professionista delegato agisce, come detto, per conto di un altro soggetto)
- inviare una copia (analogica o informatica) della fattura all'esecutato.

Conservazione

A seguito delle modifiche recate dal dl n. 119 del 2018, ciascun contribuente è libero, pur avendo aderito al servizio gratuito di conservazione offerto dall'Agenzia delle Entrate, di conservare ulteriormente, in proprio o avvalendosi di un soggetto professionale terzo, fatture elettroniche e documenti veicolati tramite SdI.

Il servizio messo a disposizione dall'Agenzia garantisce la conservazione per un periodo di 15 anni, a meno che il contribuente decida di revocarlo e di rientrare in possesso di tutte le fatture conservate utilizzando la funzione di export.

Link di riferimento: <https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/circolari/archivio+circolari/circolari+2019/giugno+2019/circolare+n+14+del17+giugno+2019/Circolare+fatturazione+elettronica+finale.pdf>

CHIARIMENTI SULLE DETRAZIONI PER BONUS VERDE 2018

Circolare Agenzia delle Entrate N. 13/E del 31.05.2019

Detrazione bonus verde: non spetta per le spese di manutenzione ordinaria periodica dei giardini preesistenti, né per i lavori in economia

A partire dal 2019 debutta la nuova detrazione bonus verde per i lavori in casa; questa una delle novità introdotte per l'anno d'imposta 2018 nella circolare 13/E dell'Agenzia delle Entrate contenente le istruzioni su detrazioni, deduzioni, crediti d'imposta, ritenute, documenti da presentare e conservare con la dichiarazione dei redditi.

Nello specifico, le Entrate hanno chiarito che ai fini della detrazione sono escluse le spese sostenute per: la manutenzione ordinaria periodica dei giardini preesistenti non connessa ad un intervento innovativo o modificativo nei termini indicati dalla norma i lavori in economia.

Bonus verde

Il bonus verde, introdotto dalla legge di Bilancio 2018 (art. 1, commi da 12 a 15 della legge n. 2017, n. 205) prevede a partire dall'anno di imposta 2018, una detrazione pari al 36% delle spese documentate sostenute per la "sistemazione a verde" di aree scoperte private di edifici esistenti, comprese le pertinenze, recinzioni, impianti di irrigazione, realizzazione di pozzi, coperture a verde e giardini pensili.

In particolare si ha che: la detrazione spetta per le opere che si inseriscono in un intervento relativo all'intero giardino o area interessata, consistente nella sistemazione a verde ex novo o nel radicale rinnovamento dell'esistente per la realizzazione di fioriere e l'allestimento a verde di balconi e terrazze la detrazione spetta solo se tali interventi sono permanenti e si riferiscono ad un intervento innovativo di sistemazione a verde degli immobili residenziali qualora risultino connesse all'esecuzione degli interventi in esame, sono ammesse anche le spese di progettazione degli interventi in commento qualora il medesimo contribuente effettui gli interventi su più unità immobiliari, il diritto alla detrazione è riconosciuto più volte la detrazione è riconosciuta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali; in tal caso il beneficio fiscale spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile ai fini dell'ammissione del costo alla detrazione fiscale, il documento di spesa deve contenere il codice fiscale del beneficiario della detrazione, nonché la descrizione dell'intervento ed il pagamento deve essere effettuato con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni, quali assegni bancari, postali o circolari non trasferibili o con modalità informatizzate come, ad esempio, carte di credito, bancomat, bonifici.

A chi spetta

In definitiva, la detrazione spetta ai seguenti soggetti:

i contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi e ai familiari conviventi dei predetti possessori o detentori

ai singoli condomini, nel limite della quota a lui imputabile, per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali.

Opere agevolabili

Sono agevolabili le opere che si inseriscono in un intervento relativo all'intero giardino o area interessata, consistente nella sistemazione a verde ex novo o nel radicale rinnovamento dell'esistente. E', pertanto, agevolabile l'intervento di sistemazione a verde nel suo complesso, comprensivo delle opere necessarie alla sua realizzazione e non il solo acquisto di piante o altro materiale.

Tra le spese ammesse alla detrazione rientrano quelle di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi in questione

la realizzazione di fioriere e l'allestimento a verde di balconi e terrazzi solo se permanente e si riferisce ad un intervento innovativo di sistemazione a verde degli immobili residenziali.

Non è esclusa l'ipotesi che il contribuente possa rivolgersi a fornitori diversi per l'acquisto degli alberi/piante/arbusti/cespugli/specie vegetali e per la realizzazione dell'intervento, a condizione che l'intervento di riqualificazione dell'area verde sia complessivo e ricomprenda anche le prestazioni necessarie alla sua realizzazione.

Link di riferimento: <https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Normativa+e+Prassi/Circolari/Archivio+circolari/Circolari+2019/Maggio+2019/Circolare+n+13+del+31+maggio+2019/CIRCOLARE+N+13+CORRETTA+SENZA+INDIRIZZI.pdf>



LL.PP.

LL.PP.

TESTO DEFINITIVO DECRETO SBLOCCA CANTIERI

Legge N. 55 del 14.06.2019 (G.U. N. 140 del 17.06.2019)

Lo Sblocca cantieri è stato convertito in legge con la pubblicazione in Gazzetta: contiene importanti modifiche al Codice appalti

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 140 del 17 giugno 2019 la legge n. 55/2019 (di conversione del dl n. 32/2019 "Sblocca cantieri") dal titolo:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici.

Ricordiamo che il testo originario del dl, uscito dalla seduta n. 55 del Consiglio dei Ministri, durante l'iter di conversione in legge è stato profondamente modificato in Senato. In particolare, una serie di emendamenti al testo hanno modificato il Capo I.

Con la conversione in legge dello Sblocca cantieri diventano operative una serie di modifiche al Codice appalti ed al Testo Unico sull'edilizia.

La legge n. 55/2019

Il decreto Sblocca cantieri, ora convertito nella legge n. 55/2019, è il provvedimento che introduce disposizioni urgenti che dovrebbero favorire la crescita economica e a dare impulso al sistema produttivo del Paese, mediante l'adozione di misure volte alla semplificazione del quadro normativo e amministrativo connesso ai pubblici affidamenti, concernenti, in particolare, la disciplina dei contratti pubblici.

Il testo finale contiene:

Capo I: Norme in materia di contratti pubblici, di accelerazione degli interventi infrastrutturali, e di rigenerazione urbana

- art.1 – Modifiche al codice dei contratti pubblici e sospensione sperimentale dell'efficacia di disposizioni in materia di appalti pubblici e in materia di economia circolare
- art.2 – Disposizioni sulle procedure di affidamento in caso di crisi di impresa
- art.2 bis – Norme urgenti in materia di soggetti coinvolti negli appalti pubblici
- art.3 – Disposizioni in materia di semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche
- art.4 – Commissari straordinari, interventi sostitutivi e responsabilità erariali
- art.5 – Norme in materia di rigenerazione urbana

Capo II: **Disposizioni relative agli eventi sismici nella regione Molise e dell'area etnea**

Capo III: **Disposizioni relative agli eventi sismici dell'Abruzzo nell'anno 2009, del Nord e del**

Centro Italia negli anni 2012, 2016 e 2017 e nei Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'isola di Ischia nel 2017

Le modifiche al Codice dei contratti pubblici

Le principali modifiche al Codice appalti, contenute nel capo I, riguardano:

- la sospensione di alcuni articoli del Codice, in particolare:
 - obbligo di utilizzo della centrale di committenza/stazione unica appaltante per i Comuni non capoluogo di provincia, di cui all'art. 37, comma 4, del dlgs n. 50/2016
 - divieto di affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione (appalto integrato), di cui all'art. 59, comma 1, quarto periodo, del dlgs n. 50/2016
 - obbligo di utilizzo dell'Albo dei commissari di gara, di cui all'art. 77, comma 3, del dlgs n. 50/2016; fermo restando l'obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante
- le procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione
- l'introduzione della disciplina semplificata per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria (purché non prevedano il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali di opere o impianti)
- la limitazione del parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici per i soli lavori con importi superiori a 75 milioni di euro
- l'espressione del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che è ridotto a 45 giorni dalla trasmissione del progetto
- la possibilità di istituire un collegio consultivo tecnico con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie relative all'esecuzione del contratto
- le varianti da apportare al progetto definitivo approvato dal CIPE sono approvate esclusivamente dal soggetto aggiudicatore qualora non superino del 50% il valore del progetto approvato
- la modifica del limite dei lavori in subappalto che sale al 40% dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture
- la sospensione del comma 6 dell'art. 105 (indicazione della terna di sub appaltatori)
- per quanto riguarda i motivi di esclusione si prevede i certificati e gli altri documenti, presentati anche dai subappaltatori, hanno una durata pari a 6 mesi dalla data del rilascio
- il superamento, in parte, delle linee guida Anac e dei decreti attuativi (emanati ed ancora da emanare in attuazione del dlgs n. 50/2016), che saranno sostituiti da un regolamento unico
- l'affidamento di lavori:
 - di importo tra i 40.000 euro e 150.000 euro, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori; per i servizi e le forniture si procede mediante procedura negoziata, previa consultazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti
 - di importo tra i 150.000 euro e i 350.000 euro, mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici
 - di importo tra i 350.000 euro e 1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici
 - per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35, mediante ricorso alle procedure di cui all'articolo 60, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 97, comma 8

Link di riferimento: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/06/17/19G00062/sg>

FONDI AI COMUNI PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

Decreto Ministero Sviluppo Economico del 14.05.2019 (G.U. N. 122 del 27.05.2019)

Publicato il decreto che eroga fondi per progetti di efficientamento energetico e sviluppo sostenibile: si parte da 50.000 euro per i Comuni con meno di 5000 abitanti

Publicato, in Gazzetta Ufficiale n. 122/2019, il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico che rende effettivi i “Contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile” previsti dall’art. 30 del dl n. 34/2019 (Decreto crescita).

Ricordiamo che la norma assegna contributi in favore dei Comuni, nel limite massimo di 500 milioni di euro per il 2019 a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), per la realizzazione di progetti di:

- efficientamento energetico – compresi interventi volti all’efficientamento dell’illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica, nonché all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- sviluppo territoriale sostenibile – compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

Ammontare del contributo

Il contributo è attribuito a ciascun Comune sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, secondo i dati pubblicati dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), come di seguito indicato:

POPOLAZIONE RESIDENTE	CONTRIBUTO
fino a 5000 abitanti	50.000 euro
tra 5001 e 10.000 abitanti	70.000 euro
tra 10.001 e 20.000 abitanti	90.000 euro
tra 20.001 e 50.000 abitanti	130.000 euro
tra 50.001 e 100.000 abitanti	170.000 euro
tra 100.001 e 250.000 abitanti	210.000 euro
superiore a 250.000 abitanti	250.000 euro

Condizioni per accedere

I Comuni possono finanziare una o più opere pubbliche a condizione che esse:

- a. non abbiano già ottenuto un finanziamento a valere su fondi pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali o strutturali di investimento europeo;
- b. siano aggiuntive rispetto a quelle già programmate sulla base degli stanziamenti contenuti nel bilancio di previsione dell’anno 2019.

Il Comune beneficiario è tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 31 ottobre 2019. I Comuni che non rispettano il termine decadono automaticamente dall’assegnazione del contributo.

L’erogazione avviene:

- per il 50%, previa richiesta da parte del MISE sulla base dell’attestazione dell’ente beneficiario dell’avvenuto inizio dell’esecuzione dei lavori entro il termine suddetto
- a saldo, determinato come differenza tra la spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione del progetto e la quota già erogata, nel limite dell’importo del contributo. Il saldo è corrisposto su autorizzazione del MISE anche sulla base dei dati inseriti, nel sistema di monitoraggio dall’ente beneficiario, in ordine al collaudo e alla regolare esecuzione dei lavori.

Per i Comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano i contributi sono erogati per il tramite delle Autonomie speciali.

Link di riferimento: <https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/2039720-decreto-direttoriale-14-maggio-2019-contributi-per-l-efficiamento-energetico-e-lo-sviluppo-territoriale-sostenibile-in-favore-dei-comuni>



SICUREZZA

SICUREZZA

DECRETO E REGOLAMENTI PER ESERCIZIO IMPIANTI A FUNE

Decreto Dirigenziale Ministero Infrastrutture e Trasporti N. 189 del 29.05.2019

Approvati i modelli per i regolamenti di esercizio e manutenzione degli impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di persone

Con la pubblicazione in Gazzetta n. 135/2019 è ora in vigore il decreto dirigenziale del MIT n. 189 del 29 maggio 2019, contenente i modelli dei regolamenti di esercizio per le varie tipologie di impianti a fune (seggiovie e funivie, sciovie e funicolari), in servizio pubblico, adibiti al trasporto di persone. Il decreto dal titolo: "Impianti aerei e terrestri. Disposizioni tecniche riguardanti l'esercizio e la manutenzione degli impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di persone. Regolamenti di esercizio e relativi allegati per tipologia di impianto" contiene e rende operativi, in via definitiva:

- il regolamento esercizio Funivia Monofune a collegamento temporaneo
- il regolamento esercizio Funivie bifune o Funicolari
- il regolamento esercizio Sciovie
- il regolamento esercizio Seggiovia Attacchi Permanenti

I regolamenti contengono norme riguardanti:

- disposizioni generali di gestione dell'impianto
- mansioni e regolamenti relativi al personale
- modalità di esercizio: orari, trasporto disabili, trasporto merci, assistenza e soccorso, ecc.
- disposizioni per i viaggiatori
- documenti di impianto
- controlli in esercizio
- ispezioni periodiche
- specificità degli impianti
- piani di evacuazione

Link di riferimento: <http://www.mit.gov.it/normativa/decreto-dirigenziale-n-189-del-29-maggio-2019>

PREVENZIONE DEL RISCHIO DI CADUTA DALL'ALTO

Sentenza Corte di Cassazione N. 23140 del 26.03.2019

La Cassazione chiarisce obblighi e responsabilità del datore di lavoro: in caso di lavori ad altezze superiori a 2 m le cinture di sicurezza non possono sostituire impalcature o ponteggi

La Cassazione torna sul tema della responsabilità penale del direttore dei lavori in caso di infortunio mortale sul luogo di lavoro. Con la recente sentenza n. 23140/2019 la Corte di Cassazione ha ribadito che in caso di lavorazioni eseguite ad altezza superiore a 2 metri, l'uso delle cinture di sicurezza non sostituisce l'obbligo di approntare impalcature e ponteggi.

Il caso

Il titolare di un'impresa edile, direttore tecnico di cantiere e datore di lavoro, veniva riconosciuto responsabile di omicidio colposo per la morte di un lavoratore durante i lavori effettuati su una terrazza a 8 metri dal suolo, a causa di una caduta avvenuta di spalle durante la fase di srotolamento della guaina. Il Tribunale di primo grado prima, e la Corte di appello poi, lo condannavano ad alcuni mesi di reclusione per non aver dotato il cantiere di parapetti idonei ad impedire cadute dall'alto.

Il cantiere era stato allestito senza impalcature, ponteggi o altre opere provvisorie; nel POS (Piano Operativo Sicurezza), infatti, non era stata prevista l'installazione di parapetti o opere simili; come unico presidio di sicurezza era prevista la sola dotazione delle cinture con le relative imbracature, ritenendo che tali dispositivi potessero comunque assicurare gli operai da rischi di cadute dall'alto pericolose o addirittura mortali.

Il tutto, a detta dei giudici, costituiva quindi un profilo di responsabilità proprio ed esclusivo del datore di lavoro, anche nella qualità di redattore del POS.

Il datore di lavoro presentava, pertanto, ricorso in Cassazione ritenendo che: i parapetti non sarebbero stati necessari poiché gli operai avevano in dotazione le cinture di sicurezza. L'operaio avrebbe dimostrato negligenza durante le fasi lavorative, in quanto durante lo srotolamento di una guaina impermeabilizzante era posizionato di spalle all'esterno [rispetto alla palazzina] così via via avvicinandosi sempre di più al margine, dal quale era poi precipitato.

Decisione della Cassazione

Secondo gli ermellini il motivo di ricorso secondo cui l'adozione dei parapetti non sarebbe stata necessaria sul cantiere, vista la dotazione agli operai della cintura di sicurezza, è inammissibile.

Alla luce del consolidato principio giurisprudenziale in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro si ha che: in caso di lavorazioni eseguite ad altezza superiore a due metri [l'obbligo del datore di lavoro] di apprestare impalcature, ponteggi o altre opere provvisorie, non può essere sostituito dall'uso delle cinture di sicurezza, previsto solo sussidiariamente o in via complementare. (per tutte, Sez. 4, n. 25134 del 19/4/2013, Urso, Rv. 256525).

Inoltre, la Cassazione puntualizza che il comportamento negligente del lavoratore infortunato non vale a escludere la responsabilità del datore di lavoro: se il datore di lavoro avesse predisposto un'adeguata impalcatura, nonostante il lavoratore avesse concorso all'evento non facendo uso dei tiranti di sicurezza, questa avrebbe neutralizzato il rischio derivante dal comportamento imprudente del lavoratore (Sez. 4, n. 7364 del 14/1/2014, c. Scarselli, Rv. 259321).

Infondato, inoltre, il motivo di ricorso che pone integralmente in capo al committente, e non al datore di lavoro, l'eventuale obbligo di adottare i parapetti nell'ambito del PSC (Piano Sicurezza e Coordinamento).

In conclusione, il titolare dell'impresa edile che non ha adottato i parapetti anti-caduta è responsabile di omicidio colposo.

Link di riferimento: https://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=20451:cassazione-penale,-sez-3,-27-maggio-2019,-n-23140-caduta-mortale-dall-alto-e-totale-mancanza-di-parapetti-le-cinture-di-sicurezza-non-bastano&catid=17&Itemid=138

NUOVE NORME PER LA SEGNALETICA STRADALE

Norma UNI 11122:2019 del 16.05.2019

La UNI 11122:2019 in vigore dal 16 maggio specifica le caratteristiche minime ed i metodi di prova delle pellicole microprismatiche per la realizzazione di segnaletica verticale

L'Ente Italiano di Normazione rende noto che dal 16 maggio è in vigore la UNI 11122:2019 dal titolo: "Materiali per segnaletica verticale – Caratteristiche prestazionali dei materiali per segnaletica verticale con tecnologia a microprismi".

La norma specifica le caratteristiche minime prestazionali ed i metodi di prova delle pellicole microprismatiche per la realizzazione di segnaletica verticale, ed altri prodotti per la sicurezza stradale, in sostituzione della UNI 11122:2004.

Ricordiamo che per la realizzazione dei segnali può essere utilizzata la stampa serigrafica oppure

l'applicazione di pellicole trasparenti colorate o ancora la stampa digitale; tali tecniche devono in ogni caso essere state sottoposte a prova, e validate sul prodotto.

La segnaletica stradale verticale: pellicole microprismatiche

Le pellicole microprismatiche retroriflettenti e fluoro-rifrangenti consentono di incrementare sensibilmente la visibilità e la leggibilità della segnaletica e con essa la sicurezza della circolazione stradale e di tutti i cittadini.

L'innovazione tecnologica, particolarmente attiva in questo settore, è destinata a migliorare ulteriormente e rapidamente le caratteristiche di queste pellicole, lasciando prevedere la necessità di aggiornare la presente norma su richiesta di chiunque ne sia interessato, o su richiesta del mercato stesso, in tempi ragionevolmente rapidi e, a tale fine, potranno essere effettuate sperimentazioni per particolari esigenze di segnalamento. Per questo motivo la norma è stata strutturata prevedendo i valori minimi delle caratteristiche fotometriche, sia delle pellicole retroriflettenti sia di quelle fluoro-rifrangenti, relativamente alle classi previste dalla UNI 11480, e nell'appendice A della presente norma, in modo da poterne aggiungere facilmente altre non appena lo sviluppo tecnologico e/o le esigenze di sicurezza lo richiederanno. Le prescrizioni fotometriche normalizzate sono riferite a condizioni stradali tipiche.

Le pellicole retroriflettenti microprismatiche aventi anche la proprietà della fluorescenza sono particolarmente indicate per migliorare anche le prestazioni diurne, soprattutto in condizioni di visibilità critica per pioggia, nebbia, prime ore del giorno, tramonto, ecc., nella segnaletica di cantiere e dove sia richiesto un particolare richiamo dell'attenzione degli automobilisti per una migliore protezione degli utenti deboli in condizioni di particolare rischio quali gli attraversamenti o le aree scolastiche. Cogliamo l'occasione per ricordare che sono in vigore dal 15 marzo le nuove procedure di revisione, integrazione ed apposizione della segnaletica stradale per la delimitazione dei cantieri in presenza di traffico veicolare.

Link di riferimento: http://store.uni.com/catalogo/index.php/uni-11122-2004.html?josso_back_to=http://store.uni.com/josso-security-check.php&josso_cmd=login_optional&josso_partnerapp_host=store.uni.com